



Decreto n. 514 del 02/07/2021

SERVIZIO FITOSANITARIO E CHIMICO, RICERCA, SPERIMENTAZIONE E ASSISTENZA TECNICA

OGGETTO: Disciplinare di produzione integrata – Concessione di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 ai fini del contenimento della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del melo

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 concernente la trasformazione dell'Agenzia regionale per lo Sviluppo Rurale – ERSA, istituita con legge regionale 1 ottobre 2002, n. 24;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 "Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso";

VISTO il D.P.Reg. 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. "Regolamento di organizzazione dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali" e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta Regionale n. 893 del 19 giugno 2020, recante "Articolazione organizzativa generale dell'Amministrazione regionale e articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali" e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 1195 dd. 30 luglio 2020 con la quale è stato rinnovato l'incarico di Direttore Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica all'ing. Paolo TONELLO, a decorrere dal 2 agosto 2020 e fino al 1 agosto 2023;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 230/SCS/PT del 18 marzo 2021 di adozione del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2021" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia nell'ambito del Sistema di Qualità Nazionale Produzione Integrata;

VISTO il decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 363/SCS/PT del 10 maggio 2021 di Aggiornamento delle "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria e il controllo delle infestanti" del "Disciplinare di produzione integrata – anno 2021" nella Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia;

PRESO ATTO che in data 1 giugno 2021 – prot. ERS-2021-5209 dell' 1 giugno 2021 - l'organizzazione di produttori Friulfruct S.C.A. di Spilimbergo (PN) ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo e del pero;

PRESO ATTO che in data 11 giugno 2021 – prot. ERS-2021-5540 del 15 giugno 2021 - l'associazione di categoria Coldiretti ha presentato una richiesta di deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK

CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo, del pero del pesco e del nettarino;

CONSIDERATO che le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti", parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego della sostanza attiva Clorpirifos metile;

PRESO ATTO che con Decreto dirigenziale del Ministero della Salute DGISAN07 del 11.05.2021, e a fronte di specifica emergenza fitosanitaria in atto, il formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 (autorizzazione n. 17854 del 11.05.2021) contenente la s.a. Clorpirifos metile è stato autorizzato all'impiego eccezionale per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del melo, del pero, del pesco, del nettarino, del noce e del nocciolo per un periodo massimo di 120 gg. (dall' 11.05.2021 al 17.08.2021) ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;

CONSIDERATO che le "Norme tecniche per la difesa fitosanitaria ed il controllo delle infestanti", parte integrante del Disciplinare di produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia, non contemplano l'impiego di prodotti autorizzati in via eccezionale, fatta eccezione per quelli ammessi in agricoltura biologica per le colture e contro le avversità contemplate dalle Norme Tecniche Regionali;

CONSIDERATO che il Disciplinare di produzione integrata prevede la possibilità di concessione di deroghe a valenza territoriale;

CONSIDERATO che con Decreto del Direttore del Servizio fitosanitario e chimico, ricerca, sperimentazione e assistenza tecnica n. 465 del 15/06/2021 è stata concessa deroga per l'impiego del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009 ai fini del contenimento della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulle colture del pero, del pesco compreso il nettarino e del noce;

PRESO ATTO che in tale occasione non era stata concessa deroga per l'impiego del suddetto formulato commerciale sulla coltura del melo vista la minor attrattività della coltura, riservandosi di valutare l'evoluzione della situazione;

RILEVATO che i dati degli ultimi monitoraggi hanno evidenziato una presenza rilevante di individui di cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) in numerose località del territorio regionale, nonché una certa presenza di stadi giovanili all'interno di impianti di melo;

RITENUTO che vista l'evoluzione della situazione che potrebbe portare al verificarsi di danni anche importanti alle produzioni melicole sia opportuno ricorrere ad interventi specifici per il loro contenimento, limitando per quanto possibile il ricorso ad un elevato numero di interventi con sostanze attive della classe dei piretroidi;

CONSIDERATO che la sostanza attiva Clorpirifos metile presenta una elevata efficacia di azione nei confronti sia delle forme giovanili che degli individui adulti della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*);

PRESO ATTO che l'etichetta del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 prevede il divieto di utilizzo del prodotto nelle aree classificate come siti della Rete ecologica europea Natura 2000, definite come SIC e ZPS ai sensi della legge n. 157 del 1992 integrata dalla legge n.221 del 2002 nonché del D.P.R. 357/1997 modificato dal D.P.R. n. 120/2003;

PRESO ATTO che a tutela del patrimonio apistico e dei pronubi in generale, come previsto dall'art. 5 comma 1 della legge regionale 18 marzo n. 6 gli interventi con prodotti insetticidi devono essere effettuati dopo la fine della fioritura;

PRESO ATTO che come previsto tra l'altro dal Decreto del direttore del Servizio Fitosanitario e chimico n. 18 del 26 marzo 2012 è necessario procedere allo sfalcio delle piante in fiore prima dell'effettuazione dei trattamenti insetticidi;

PRESO ATTO che tra le "prescrizioni supplementari" nell'etichetta del formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021 oggetto del presente decreto di deroga vi è tra l'altro la seguente previsione: "Non utilizzare in presenza di api";

CONSIDERATO che la condizione di non presenza di api in volo sia ragionevolmente garantita esclusivamente durante le ore notturne della giornata;

RITENUTO compito di ERSA fornire indicazioni per ottemperare alla mitigazione del rischio per gli insetti impollinatori e in particolare per le api allevate quali:

- l'esecuzione del trattamento nelle ore notturne
- in presenza di alveari a distanze inferiori a un chilometro dall'area trattata, l'informazione preventiva dell'apicoltore e l'adozione da parte dello stesso di soluzioni tecniche che impediscano alle api di uscire dall'alveare prima delle ore 9:00 del mattino.
- in assenza di barriere fisiche naturali o artificiali, il trattamento dei 2 filari esterni dall'esterno verso l'interno del frutteto.

PRESO ATTO che in data 30/06/2021 è stato pubblicato il Decreto del Ministero della Transizione Ecologica – Direzione Generale per il patrimonio naturalistico con il quale è stata rinnovata l'autorizzazione per l'anno 2021 alla Regione Friuli Venezia-Giulia all'immissione in natura della specie *Trissolcus japonicus* quale Agente di Controllo Biologico del fitofago *Halyomorpha halys*;

RITENUTO opportuno da parte di ERSA fornire indicazioni, con specifica nota tecnica, in merito all'esecuzione di interventi insetticidi per non compromettere l'attività dei parassitoidi rilasciati;

CONSIDERATO che il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria;

decreta

per le motivazioni di cui in premessa:

1. di concedere deroga alle limitazioni previste dalle "Norme tecniche per la produzione integrata delle colture nella Regione Friuli Venezia Giulia: difesa fitosanitaria – controllo delle infestanti" ammettendo su tutto il territorio regionale per il controllo della cimice marmorata asiatica (*Halyomorpha halys*) sulla coltura del melo un intervento con il formulato commerciale SUNDEK CIMICE 2021, contenente la sostanza attiva Clorpirifos metile e oggetto di autorizzazione eccezionale ai sensi dell'art. 53 paragrafo 1, del Regolamento CE n. 1107/2009;
2. l'intervento potrà essere eseguito solo nel periodo di autorizzazione temporanea, dall' 11 maggio al 17 agosto 2021 e comunque rispettando le prescrizioni presenti in etichetta e tenendo conto delle indicazioni che verranno fornite con i bollettini di difesa integrata o ulteriori comunicazioni diramate da ERSA;
3. il presente decreto, ai sensi dell'art. 14 e seguenti della L.R. 1/2015, non è soggetto al controllo preventivo di regolarità contabile da parte della Ragioneria.

/gf

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO/
IL TITOLARE DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA
Paolo Tonello